

ITALIAN CONFERENCE **VI** CONVEGNO NAZIONALE

**AAI**  
ASSOCIAZIONE ANTITRUST  
ITALIANA



**I PRINCIPALI SVILUPPI  
NEL DIRITTO DELLA  
CONCORRENZA DELL'UNIONE  
EUROPEA E NAZIONALE**

*MAIN DEVELOPMENTS  
IN EUROPEAN AND ITALIAN  
COMPETITION LAW*

# **Divieto di multi-club ownership e integrity rule: tra politica sportiva e diritto della concorrenza**

**Alessandro Boso Caretta - Partner DLA Piper**

## L'introduzione del divieto di *multi-club ownership*: la regola UEFA

- Maggio 1998: l'UEFA introduce la «*Integrity of the UEFA Club competitions: Independence of the Clubs*»
- La regola vieta la c.d. *multi-club ownership* nel calcio professionistico, intesa (all'epoca) come divieto di controllo (diretto o indiretto) da parte del medesimo soggetto di più club di calcio partecipanti alla medesima competizione UEFA
- Obiettivo dichiarato: proteggere l'integrità delle competizioni sportive

## Il divieto UEFA: la prima versione della regola

- *“A. **General Principle** It is of fundamental importance that the sporting integrity of the UEFA club competitions be protected. To achieve this aim, UEFA reserves the right to intervene and to take appropriate action in any situation in which it transpires that the same individual or legal entity is in a position to influence the management, administration and/or sporting performance of more than one team participating in the same UEFA club competition.*
- *B. **Criteria:** 1) no club participating in a UEFA club competition may, either directly or indirectly: a) hold or deal in the securities or shares of any other club, or b) be a member of any other club, or c) be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club, or d) have any power whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club. 2) no person may at the same time, either directly or indirectly be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of more than one club participating in the same UEFA competition. And 3) **In the case of two or more clubs which are under common control, only one may participate in the same UEFA club competition.** In this connection, an individual or legal entity has control of a club where he/she/it a) holds a majority of the shareholders’ voting rights, or b) has the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body, or c) is a shareholder and alone controls a majority of the shareholders’ voting rights pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club in question. 4) The Committee for the UEFA Club Competitions will take a final decision with regard to the admission of clubs to these competitions. It furthermore reserves the right to act vis-à-vis clubs which cease to meet the above criteria in the course of an ongoing competition”*

## Il contenzioso antitrust: il lodo *ENIC* del TAS

- In applicazione della regola l'UEFA ha escluso l'AEK Atene dalla Coppa UEFA della stagione 1999/2000, perché sottoposta al controllo del medesimo soggetto (Enic plc) controllante lo Slavia Praga
- Enic ha impugnato la decisione dinanzi al TAS per violazione dell'art. 101 (ex 81) e dell'art. 102 (ex 82) TFUE
- Con lodo del 20 agosto 1999 il TAS ha rigettato la domanda (tuttavia, sospendendo l'efficacia della decisione sino al termine della stagione 1999/2000, per permettere ai club di adeguarsi al nuovo divieto) osservando che:
  - la regola non vieta la *multi-club ownership* in sé ma solo la ownership di più club partecipanti alla medesima competizione UEFA
  - se più club sono controllati dal medesimo soggetto e prendono parte alla stessa competizione sportiva, può sorgere il dubbio nel pubblico che non vi sia autentica competizione e incertezza dei risultati
  - il divieto è necessario per proteggere l'integrità della competizione ed è proporzionato perché non va oltre quanto necessario per perseguire tale obiettivo

## La denuncia alla Commissione europea: il caso COMP/37 806 ENIC/UEFA

- Nel 2000 Enic presenta una denuncia alla Commissione europea, lamentando la violazione da parte della UEFA degli artt. 101 (ex art. 81) e 102 (ex art. 82) TFUE
- Nel 2002 la Commissione ha rigettato la denuncia ritenendo che:
  - la regola non ha ad oggetto una restrizione della concorrenza
  - la regola, anche se in ipotesi restrittiva negli effetti, è necessaria per preservare la fiducia del pubblico nella correttezza e autenticità della competizione, che rappresenta un connotato essenziale della competizione sportiva, ed è proporzionata rispetto a questo obiettivo
  - la regola non ricade pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 101 (1) TFUE, purché sia applicata in modo oggettivo e non discriminatorio
  - trattandosi di regola obiettivamente giustificata, anche ad ammettere l'esistenza di una posizione dominante di UEFA, non può nemmeno configurarsi un abuso ex art. 102 TFUE

## Il divieto UEFA: la nuova versione della regola (1/2)

- *“5.01 To ensure the integrity of the UEFA club competitions (i.e. UEFA Champions League, UEFA Europa League and UEFA Europa Conference League), the following criteria apply:*
  - a) No club participating in a UEFA club competition may, either directly or indirectly: i) hold or deal in the securities or shares of any other club participating in a UEFA club competition; ii) be a member of any other club participating in a UEFA club competition; iii) be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition; iv) or have any power whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition.*
  - b) No one may simultaneously be involved, either directly or indirectly, in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of more than one club participating in a UEFA club competition.*
  - c) **No individual or legal entity may have control or influence over more than one club participating in a UEFA club competition**, such control or influence being defined in this context as: i) holding a majority of the shareholders’ voting rights; ii) having the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body of the club; iii) being a shareholder and alone controlling a majority of the shareholders’ voting rights pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club; or iv) **being able to exercise by any means a decisive influence in the decision-making of the club.***
- *5.02 If two or more clubs fail to meet the criteria aimed at ensuring the integrity of the competition, **only one of them may be admitted to a UEFA club competition**, in accordance with the following criteria [omissis]”*

## Il divieto UEFA: la nuova versione della regola (2/2)

- In pratica, la regola è stata modificata:
  - estendendo il divieto anche al caso di controllo di fatto (sotto forma di «*decisive influence*»)
  - vietando non più solo la compartecipazione di più club sottoposti al controllo (di diritto o di fatto) del medesimo soggetto alla stessa competizione UEFA, ma anche a competizioni UEFA diverse



## Il caso Red Bull

- All'esito della stagione 2016/2017 il Red Bull Salisburgo e il Red Bull Lipsia si qualificavano entrambe per la UEFA Champions League della stagione successiva
- Il 16 maggio 2017, l'UEFA Club Financial Control Body (CFCB) apriva un'indagine per una possibile violazione del divieto di multi-club ownership (in particolare, soggezione dei due club alla *decisive influence* del medesimo soggetto, i.e. Red Bull)
- Con decisione del 16 giugno 2017 la CFCB Adjudicatory Chamber UEFA concludeva che il divieto di multi-club ownership non era stato violato in quanto non sussisteva la *decisive influence* di Red Bull sul Red Bull Salisburgo, dovendosi i rapporti ricondurre a quelli di una sponsorizzazione standard
- Veniva osservato che ai fini della valutazione della «*decisive influence*» occorre prendere in considerazione solamente l'influenza sulle decisioni che incidono sull'integrità delle competizioni, e quindi sulla performance del club nella competizione sportiva, «*and not simply generic corporate, commercial, financial or other business activities which do not directly affect sporting performance*» (§37)

## Il divieto FIGC: l'evoluzione dell'art. 16-bis delle N.O.I.F.

- In Italia, il divieto di *multi-club ownership* nel calcio è previsto dall'art. 16-bis delle *Norme organizzative interne della FIGC* (N.O.I.F.), che ha subito varie modifiche negli anni
- In particolare nel 2013 (comunicato ufficiale n. 7/A) è stata in sostanza ammessa, sia pur in via di eccezione, la *multi-club ownership* in più società di calcio professionistiche, purché ciò fosse conseguenza di successione *mortis causa* o di altro «*evento non voluto*» e si ricomprendeva in questa eccezione il caso della promozione da categorie dilettantistiche a categorie professionistiche (eccezione prevista al comma 4 dell'art. 16-bis N.O.I.F.). Rimaneva comunque fermo il divieto di *multi-club ownership* in società partecipanti allo stesso campionato
- Nel maggio 2021 (comunicato ufficiale n. 231/A) la FIGC opera un riordino dell'art. 16-bis, escludendo che l'eccezione al divieto di *multi-club ownership* per «*evento non voluto*» possa essere applicata nel caso di promozioni dal settore dilettantistico. Vengono previste norme transitorie per consentire l'adeguamento alle nuove disposizioni

## Il caso Lazio / Salernitana

- Al termine della stagione calcistica di Serie B 2020/2021 l'US Salernitana ottiene la promozione in Serie A, dove già militava la SS Lazio
- La FIGC con il comunicato ufficiale n. 249/A invitava pertanto *«il dott. Claudio Lotito, che esercita ai sensi del comma 2, art. 16 bis delle NOIF una posizione di controllo della S.S. Lazio S.p.a. e della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. a “porre termine” a tali “situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria”, di cui all’art. 16 bis delle NOIF, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera e comunque entro e non oltre 3 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2021/2022»*
- Con comunicato ufficiale n. 11/A del 9 luglio 2021, la FIGC prende atto che si è posta fine alle *“situazioni di controllo diretto e/o indiretto di società della medesima categoria [...] nei limiti, alle condizioni e nel rispetto dell’Atto modificativo di Atto istitutivo del Trust Salernitana 2021»*

## **Il divieto FIGC: la versione vigente dell'art. 16-bis delle N.O.I.F.**

- Di recente (comunicato n. 88/A del 1 ottobre 2021) la FIGC ha nuovamente provveduto a una «riscrittura» dell'art. 16-bis, abrogandone in particolare il comma 4, eliminando così le previgenti eccezioni al divieto di multi-ownership. Inoltre, viene previsto il divieto di partecipazioni di controllo anche da parte del coniuge (e non solo dei parenti e affini entro il quarto grado)

### **Il nuovo art. 16-bis N.O.I.F.**

*«1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado. 2. Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza. 3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F.. [...]»*

## La norma transitoria recata dal nuovo art. 16-bis N.O.I.F.

- *«a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell'art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verificano, nell'ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza. b) L'inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima. c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F.»*

## Il dibattito sulla compatibilità antitrust del divieto di *multi-club ownership*

<u>ARGOMENTI PRO</u>	<u>ARGOMENTI CONTRO</u>
La regola non ha per oggetto una restrizione della concorrenza e non impedisce l'investimento di capitali nei club di calcio	La regola limita la libertà di investire capitali nei club di calcio e l'adozione di modelli di business capaci di generare efficienze (es. economie di scala e di scopo)
Si tratta di una regola necessaria per proteggere l'integrità della competizione sportiva e proporzionata rispetto a tale legittimo obiettivo	La regola non è proporzionata, anche in considerazione dell'espansione del perimetro del divieto (esteso anche a club non partecipanti alla stessa competizione)
La regola favorisce anche la presenza di un maggior numero di player indipendenti nell'industria del calcio	La regola riduce la capacità delle società medio/piccole di competere effettivamente con i grandi club
La regola è basata su criteri obiettivi e non discriminatori	La regola rafforza il potere delle attuali organizzazioni sportive e riduce la concorrenza potenziale